



SOMMARIO

INTRODUZIONE2

SCOPO2

CAMPO DI APPLICAZIONE2

RIFERIMENTI2

REGOLAMENTO3

 ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3

 ARTICOLO 2 AMBITO DI OPERATIVITA' 3

 ARTICOLO 3 CARTELLONISTICA..... 4

 ARTICOLO 4 SOGGETTI RESPONSABILI 4

 ARTICOLO 5 DOVERI DEGLI INCARICATI PREPOSTI AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO 5

 ARTICOLO 6 SANZIONI 7

 ARTICOLO 7 NORMA DI RINVIO 7

LISTA DI DISTRIBUZIONE.....8

Gruppo di redazione: Enrichetta Brandi, Paola d’Onofrio, Raffaella Giardiello, Mario Macchia, Valentino Patussi

	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
REDAZIONE	Paola d’Onofrio	Dir. Med. U.O. Igiene e Org. Osp	19/12/2022	Emessa per via informatica
VERIFICA	Filomena Autieri	Direttore UO AQRM	29/11/2022	Emessa per via informatica
APPROVAZIONE	Raffaella Giardiello	Direttore Affari Generali	19/12/2022	Emessa per via informatica
EMISSIONE	Maria Chiara Innocenti	Direttore Amministrativo		
	Rocco Donato Damone	Direttore Generale		



INTRODUZIONE

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (d'ora in avanti indicata come AOUC) intende aggiornare e rendere maggiormente rispondente alla sua missione di Ente deputato alla cura dei cittadini la propria politica e le azioni di contrasto al fumo di sigaretta.

Secondo quanto previsto da D. Lgs 584/75, DPCM 14-12-95 e D. Lgs 3/2003, recepiti dalla Regione Toscana con Legge Regionale n°25 del 4 febbraio 2015, AOUC si impegna a:

- curare l'affissione dei cartelli di divieto e dell'apposita segnaletica
- vigilare sul rispetto del divieto di fumo
- curare l'accertamento e la contestazione dell'illecito amministrativo
- verificare che sia effettuata la corretta manutenzione degli impianti installati nei locali per fumatori, ove istituiti

In linea con quanto previsto dall'attuale normativa nazionale e regionale l'AOUC si impegna inoltre nel contrasto all'abitudine tabagica promuovendo, attraverso campagne informative e servizi dedicati, il supporto ai dipendenti, pazienti e cittadini che intendano intraprendere un percorso di disassuefazione al fumo.

SCOPO

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le regole, le responsabilità e le modalità di applicazione della vigente normativa che impone il divieto di fumo nei luoghi pubblici al fine di:

- fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo, eliminando l'impatto negativo sull'utenza prodotto dal veder fumare personale aziendale e attivando un percorso comunicativo virtuoso di ospedale libero dal fumo.
- evitare l'esposizione al fumo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (dipendenti, pazienti, visitatori, operatori, ecc.)
- promuovere la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili
- garantire e mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda
- promuovere e mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto
- contribuire a ridurre il numero di fumatori attivi, sostenendoli nella scelta di smettere di fumare ed offrendo loro percorsi diagnostico terapeutici appositamente strutturati con programmi di disassuefazione
- coinvolgere tutti gli operatori aziendali nel perseguimento degli obiettivi della normativa e del presente regolamento

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti i soggetti che, a diverso titolo, frequentano il Campus di Careggi ed è applicato dal personale appositamente individuato negli articoli successivi.

RIFERIMENTI

- Codice Civile art.817: pertinenze
- L. n. 584 del 11 novembre 1975 Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico



- Direttiva Presidenza Consiglio Ministri 14/12/1995 n°37000 Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici
- L. n. 3/2003, art. 51 Tutela della salute dei non fumatori
- DPCM del 23/12/2003 attuazione dell'art.51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n°3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003 n°306, in materia di tutela della salute dei non fumatori
- Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004 n°2153 Accordo tra Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della giustizia e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art.51 comma 7 della legge 16 gennaio 2003 n°3
- Ministero della Salute Circolare 17 dicembre 2004 Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art.51 della legge 16 gennaio 2003 n°3 sulla tutela della salute dei non fumatori
- Legge n°221 del 28 dicembre 2015: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e contenimento uso eccessivo di risorse naturali. Art.40 rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni
- D.L. 12 Gennaio 2016 n°6, Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE: capo II Misura a tutela dei minori
- Circolare Ministero della Salute 4 febbraio 2016: indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore del D.L. 12 gennaio 2016 n°6
- Legge Regione Toscana n. 25 del 04 febbraio 2005 Norme a tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo
- Codice etico e di comportamento aziendale D/903/115 Ed. 2 Rev. 1
- Regolamento per l'uso della divisa D/903/01 Ed. 2 Rev. 0
- Legge 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il divieto di fumare prodotti del tabacco tradizionali e di nuova generazione (prodotti a tabacco riscaldato) nonché di usare sigarette elettroniche (inclusi vaporizzatori o contenitori di liquido di ricarica) all'interno del Campus di Careggi e sui mezzi di trasporto aziendali ovunque utilizzati;

Il presente regolamento si applica nei confronti di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo l'AOUC quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dipendenti ospedalieri ed universitari
- soggetti che a vario titolo prestano le loro attività per l'AOUC (collaboratori a contratto, liberi professionisti, fornitori, volontari, studenti, specializzandi, tirocinanti e figure similari)
- pazienti
- visitatori e accompagnatori

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 2 AMBITO DI OPERATIVITA'

In conformità con quanto previsto dalla attuale normativa nazionale, è vietato fumare nei seguenti spazi del Campus di Careggi:



- tutti i locali e spazi chiusi dell'AOUC, di proprietà o di utilizzo per l'esercizio delle proprie funzioni e lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o connesse o correlate)
- tutti i mezzi e autoveicoli dell'AOUC (ambulanze, macchine di servizio, ecc.) o comunque utilizzati per conto dell'Azienda
- Secondo quanto previsto dall'art.24 comma 1 del D.L. n°6 del 2016 il divieto è esteso alle pertinenze esterne delle Aree di ginecologia, di ostetricia e di neonatologia. Si intende per pertinenze esterne quanto definito dal Codice civile, art.817, dalla giurisprudenza (esempio: magazzini, locali deposito, soffitte, posti auto, tettoie sia chiuse che aperte).

Nelle aree esterne del Campus non rientranti nei punti precedenti, appositamente individuate dall'azienda, è consentito fumare esclusivamente in vicinanza degli appositi contenitori per la raccolta dei prodotti da fumo, contrassegnati da cartellonistica specifica, fermo restando l'obbligo di ottemperare alla legge 221 del 28 dicembre 2015, art. 40, relativa alla gestione dei rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni: *“E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”*.

Si richiama quanto già riportato dal Regolamento per l'uso della divisa che dispone il divieto ai dipendenti di AOUC di indossare la divisa in sedi diverse da quelle operative; pertanto, l'eventuale accesso ad aree esterne nelle quali è consentito fumare NON può avvenire indossando la divisa di servizio.

Al fine di rendere coerente l'azione di contrasto e lotta al fumo avviata dall'azienda, è vietata la vendita di prodotti inerenti il tabacco e i prodotti di nuova generazione (prodotti a tabacco riscaldato) nonché all'uso di sigarette elettroniche (inclusi vaporizzatori o contenitori di liquido di ricarica).

ARTICOLO 3 CARTELLONISTICA

In tutto il Campus di Careggi, sono affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti le seguenti informazioni:

- Per le aree in cui è vietato fumare:
 - a) la scritta “VIETATO FUMARE”
 - b) l'indicazione della legislazione di riferimento
 - c) le sanzioni previste per i trasgressori
 - d) l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni previste.
- Per le aree nelle quali è consentito il fumo, appositi cartelli visibili recanti le seguenti informazioni:
 - a) la scritta “AREA FUMATORI”
 - b) l'indicazione della legislazione di riferimento

In tutto il Campus di Careggi nonché in corrispondenza degli accessi pedonali aziendali sono affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, che invitano ad adottare stili di vita sani, con richiami all'adozione di un approccio ecologico e rispettoso dell'ambiente.

ARTICOLO 4 SOGGETTI RESPONSABILI

Come previsto e regolamentato dall'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004 n°2153, sono responsabili dell'applicazione della normativa e del presente regolamento:

- Nelle **aree non assistenziali** quali Area Tecnica, Amministrativa, dello Staff della Direzione Aziendale ed in quelle della Direzione Sanitaria, le figure di cui i responsabili delle medesime Aree si avvarranno, con specifico atto di nomina. Laddove i Direttori delle strutture non abbiano effettuato le nomine sono tenuti personalmente ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni.
- Nelle **Aree di Attività Assistenziali** il Coordinatore Infermieristico della stessa Area di Attività; negli **spazi a comune dei Padiglioni** (connettivi comuni, scale antincendio, etc), laddove presenti, il Responsabile dei Servizi Integrati di Padiglione.
- Negli **spazi aperti del Campus** il personale delle Guardie Giurate

Tali soggetti esercitano le funzioni attribuite dalla normativa sul divieto di fumo per quanto concerne gli adempimenti generali previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 DOVERI DEGLI INCARICATI PREPOSTI AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Gli incaricati, in qualità di accertatori del divieto di fumo, saranno coinvolti in iniziative aziendali di aggiornamento sulla materia.

Ad essi compete:

- vigilare sul rispetto del divieto di fumo e richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto
- accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione
- verificare la presenza della cartellonistica in tutti gli ambienti previsti dal regolamento aziendale sui quali esercitano la loro funzione nonché la correttezza delle indicazioni riportate e l'integrità, richiedendone ove necessario la sostituzione
- segnalare particolari situazioni di inosservanza del divieto di fumo
- segnalare eventuali profili disciplinari nel comportamento di dipendenti aziendali che contravvengano al divieto, informandone i responsabili
- sensibilizzare colleghi, pazienti e visitatori su iniziative di disassuefazione da fumo presenti nell'AOUC attraverso l'orientamento volontario mediante i Centri Anti Fumo presenti sia sul territorio regionale sia sul territorio nazionale
- contribuire alla promozione dei corretti stili di vita ed in particolare delle informazioni inerenti i rischi e le conseguenze del fumo passivo

L'accertamento e contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione della sanzione amministrativa sono così espletate:

1. Nel caso di **immediata contestazione con sottoscrizione del verbale**: l'incaricato redige verbale di contestazione debitamente sottoscritto da entrambi, in triplice copia, consegnandone al contravventore quella di sua spettanza.

Il contravventore, seguendo quanto riportato all'art. 6 relativo al pagamento della sanzione, provvede ad inviare copia di avvenuto pagamento all'indirizzo mail <mailto:sanzioni@aou-careggi.toscana.it> oppure all'indirizzo AOU Careggi Area tecnica, Largo Brambilla 3- 50134 Firenze.

Qualora la copia del pagamento non venga ricevuto nei termini riportati al paragrafo 6 (entro 60 giorni), l'Area Tecnica provvede a inviare copia del verbale per

- raccomandata a/r attraverso Ufficio del Protocollo, al Comune di Firenze, quale autorità competente alla riscossione dei proventi.
2. Nel caso di **immediata contestazione con rifiuto del contravventore alla sottoscrizione del verbale o alla accettazione della copia o nel caso in cui il trasgressore rifiuti di fornire le proprie generalità, pur essendo conosciuta l'identità da parte del l'incaricato**: l'incaricato accertatore, ne dà atto nel verbale, redatto in triplice copia, che sottoscrive per la successiva notifica al contravventore e lo invia per posta elettronica a commissionedianalisi@aou-careggi.toscana.it
 3. Nel caso di **rifiuto del contravventore a fornire le proprie generalità e le stesse non siano conosciute dall'incaricato** o dalla guardia giurata: l'incaricato o la guardia giurata richiede l'intervento delle Forze dell'Ordine trattandosi di reato di "Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale" previsto dall'articolo 651 del Codice Penale e sanzionato con la pena dell'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro.

Nell'ottica di collaborazione tra AOU Careggi e pubblica amministrazione, al fine di uno snellimento ed alleggerimento dell'iter burocratico, è istituita una commissione per la valutazione dei verbali rifiutati dal contravventore, detta commissione **di analisi**, composta da:

- Un membro della U.O. Affari Generali
- Un membro della U.O. Igiene e Organizzazione Ospedaliera
- Un membro della U.O. Affari Legali
- Un membro dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari
- Un membro dell'Area Tecnica
- Referente WHP aziendale

La commissione entro 30 giorni dal ricevimento, formula parere, anche attraverso contraddittorio, sulla sussistenza dell'infrazione al divieto, comunicandolo all'incaricato accertatore e all'indicato contravventore.

Al Comune di Firenze verranno inviate le sole notifiche per le quali la commissione non ha accolto le eccezioni e/o motivazioni addotte dal contravventore, fermo restando la conservazione di tutti gli atti della commissione.

Qualora sia confermata la sussistenza dell'infrazione l'incaricato accertatore provvede poi, entro 60 giorni, all'invio della notifica e del verbale di analisi della commissione al contravventore attraverso raccomandata a/r tramite Ufficio del Protocollo AOUC.

Nel caso in cui, nonostante l'esito della commissione di analisi, il contravventore non concili con la decisione della stessa può redigere ed inviare entro 30 giorni scritto difensivo in carta semplice, a Direzione Ambiente –Ufficio sanzioni amministrative P.O. Igiene pubblica del Comune di Firenze, oppure a PEC: direz.ambiente@pec.comune.fi.it oppure a direz.ambiente@comune.fi.it.

Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti dati:

- l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- le generalità dell'autore della violazione;
- la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
- l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;

- l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- la sottoscrizione del verbalizzante e del trasgressore.

Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale.

In calce al processo verbale sono indicati l'importo e le modalità del pagamento.

È inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi (ricorso).

ARTICOLO 6 SANZIONI

Le procedure per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa nazionale in materia di divieto di fumo sono disciplinate dalla Legge 24.11.1981, 689 "Modifiche al sistema penale" e dalla L.R.T. n° 25 del 04/02/2005 "Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo".

Il Comune di Firenze è destinatario dei proventi derivanti dal pagamento della sanzione.

La Direzione competente a ricevere i verbali redatti dagli incaricati accertatori è la Direzione Ambiente – P.O. Igiene pubblica del Comune di Firenze.

Il conto corrente da indicare sul verbale è il *C.C.P 21747514 sempre intestato a Comune di Firenze – Direzione Ambiente P.O. Igiene Pubblica – Ufficio Sanzioni Serv. Tesoreria* oppure attraverso bonifico bancario su IBAN IT4100760102800000021747514 intestato al Comune di Firenze – Direzione Ambiente P.O. Igiene Pubblica – Ufficio Sanzioni Serv. Tesoreria.

Le sanzioni amministrative previste per la contravvenzione del divieto di fumo sono:

- Per i trasgressori del divieto di fumo: **da € 27,50 ad € 275,00**. Tale importo è raddoppiato qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
- per i soggetti incaricati a curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni, nel caso di violazione degli obblighi previsti: **da € 220,00 a € 2.200,00**.

I soggetti preposti alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e all'accertamento dell'infrazione, come indicati all'art. 4 del presente regolamento, contestano l'infrazione ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge n. 689/1981.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 1 della Legge n. 689/1981, per il trasgressore è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata.

Per quanto attiene il rifiuto di fornire le generalità in corso di notifica, trattandosi di reato previsto dall'articolo 651 del Codice penale preme ricordare che questo è sanzionato con la pena dell'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a **€ 206** e può essere perseguito nel caso in cui l'incaricato o la guardia giurata chiedano l'intervento dalle Forze dell'Ordine.

Ferme restando le sanzioni pecuniarie, l'Amministrazione dell'AOUC provvederà ad avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente Regolamento secondo le procedure di cui alla vigente normativa.

ARTICOLO 7 NORMA DI RINVIO



Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa in materia di tutela della salute dei non fumatori e divieto di fumo.

LISTA DI DISTRIBUZIONE

Direttori e staff DAI
Direttore Dipartimento Professioni Sanitarie
Direttori SOD e UO
Responsabili di Piattaforma
Responsabili Servizi Integrati di Padiglione
Coordinatori Infermieristici

Il presente regolamento è pubblicato sulla intranet aziendale nei “Documenti Aziendali”.

Il presente regolamento è diffuso a tutti i dipendenti di AOUC attraverso applicativo Dedalus.